

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03602/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3602 del 2023, proposto da

Chiara Ferrante, Giulia Fiore, Annachiara Gendusa, Manuela Messina, Domenico Alessandro Surace, Fucile Maria in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore Scrima Umberto, Scrima Ugo in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore Scrima Umberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università della Campania “L. Vanvitelli”, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università degli Studi di Chieti - Pescara, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi di del Molise, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi De L'Aquila, Università

degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Varese "Insubria", Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Verona, Cineca, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Jacopo Salomoni, Damiano Mele, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia od Odontoiatria e Protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2022/2023, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:

B) dell'esito della prova di ammissione e del punteggio ottenuto come pubblicato in data 14 settembre 2022;

C) della graduatoria unica nazionale, ancora in corso di definizione, (ultimo scorrimento 1 dicembre 2022) nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;

D) della graduatoria unica pubblicata in data 29 settembre 2022, ancora in corso di definizione e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

E) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori “pro tempore” delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo “de quo”, C.U.N.);

F) del Decreto Ministeriale n. 1055 del 3 settembre 2022 – definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale n. 1054 del 3 settembre 2022 – definizione dei posti disponibili per le 5 immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 1 luglio 2022 - Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) del Decreto Ministeriale n. 1111 del 1 luglio 2022 - Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 583 del 24 giugno 2022, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i

provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

K) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

L) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

M) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

N) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.), con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

O) del provvedimento della predetta Commissione, con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso

programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

P) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

Q) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso collettivo all'esame, è impugnata la graduatoria della procedura selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023 con richiesta, previa sospensione dell'efficacia, di annullamento dei correlati atti, di condanna all'aumento di punteggio a favore di parte ricorrente in ragione delle censure proposte e, in ogni caso, all'assegnazione di un punteggio che consenta alla medesima il collocamento in posizione utile nella graduatoria nazionale;

Atteso che, in sede cautelare, parte ricorrente richiede l'immatricolazione con riserva, anche in sovrannumero, al corso di laurea in questione;

Ritenuta l'insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso con riguardo alle censure afferenti all'errata individuazione dei posti disponibili per il corso di laurea;

Richiamati i principi affermati da questa Sezione (cfr. tra le tante TAR Lazio sez.

III[^] 25.5.2020, n° 5447) in relazione al fatto che non si possa ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l'adeguata formazione professionale e al fatto che eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati debbano ricevere soddisfazione nella più appropriata sede "politica" afferente alle scelte di pianificazione e programmazione e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all'Amministrazione nell'individuare i limiti delle risorse assegnabili e l'apprestamento dei modelli organizzativi e procedurali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte ricorrente;

Rilevato come la giurisprudenza, anche in grado d'appello, abbia avuto modo recentemente di chiarire che *"c'è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire."* Pertanto, *"almeno nel breve periodo l'offerta formativa (ovvero il numero di posti messi a bando) è rigida o può subire solo piccoli ritocchi pena lo scadimento dell'offerta stessa. Le esigenze del sistema sanitario vanno soddisfatte in un'ottica di programmazione in modo da erogare risorse per ampliare le sedi, per incrementare il numero dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, per rafforzare le dotazioni tecnologiche. E tale programmazione va fatta soprattutto a monte e non al momento dell'approvazione del singolo bando annuale. Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell'anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire"* (cfr. C.d.S., sez. VI[^] 29 marzo 2022, n° 2296);

Evidenziato, altresì, che la natura collettiva del proposto ricorso, con posizioni dei singoli ricorrenti non omogenee soprattutto ove traggiate alla luce delle rilevanti differenze in termini di punteggio conseguito da ciascuno, determina l'insorgenza di possibili profili d'inammissibilità del gravame con riguardo alle censure afferenti alla presunta ambiguità dei quesiti e alla possibilità di ritenere corrette ulteriori risposte oltre a quella individuata dal Ministero;

Ritenuto, pertanto, non sussistere i presupposti per la concessione dell'invocata misura propulsiva;

Ritenuto altresì che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" tramite pubblicazione sul sito web dell'Università La Sapienza di Roma, con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048;

Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
La natura del contenzioso giustifica l'integrale compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Montixi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO